

Il principio di derivazione rafforzata

Prof. Avv. Giuseppe Corasaniti

Università degli Studi di Brescia

Studio Uckmar (Milano) – Studio integrato ACBGroup

Il principio di derivazione rafforzata

Il nuovo art. 83, Tuir, al comma 1 (come modificato dall'art. 13-bis del d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, conv., con modif., dalla l. 27 febbraio 2017, n. 19), prevede *“per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'articolo 2345-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile”* il principio di derivazione rafforzata secondo il quale ai fini della determinazione del reddito d'impresa *“valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”*.

Le disposizioni attuative

L'art. 83, co. 1-*bis*, Tuir, rimanda (in quanto compatibili), per l'applicazione pratica del principio di derivazione rafforzata, alle disposizioni di attuazione contenute nei seguenti provvedimenti normativi:

- D.M. 1° aprile 2009, n. 48 (primo Decreto IAS) e
- D.M. 8 giugno 2011 (secondo Decreto IAS).

Come sottolineato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 28 febbraio 2011, n. 7/E, par. 3.3., si ricorda che, sulla base del tenore letterale dell'art. 83, Tuir, non rientrano nella derivazione rafforzata i fenomeni meramente valutativi che non assumono rilievo ai fini fiscali.

Ambito soggettivo del nuovo principio di derivazione rafforzata

Dal punto di vista fiscale, i soggetti possono essere suddivisi in tre categorie:

- soggetti IAS *adopter*, con fiscalità basata sul principio di “derivazione rafforzata” ed altre specifiche particolarità;
- soggetti (non IAS *adopter*) diversi dalle micro-imprese, con fiscalità basata sul principio di “derivazione rafforzata”, definiti anche soggetti “OIC *adopter*”;
- micro-imprese, con fiscalità basata sul principio di “derivazione semplice”.

La tripartizione fiscale è piuttosto rigida come stabilito dal novellato art. 83, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante l’approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi (d’ora in avanti, Tuir), che prevede che per i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile e che rientrano nella definizione di micro-impresa, non trovi applicazione il c.d. principio di “derivazione rafforzata”, continuando quindi a rendersi applicabile la derivazione semplice.

segue

Dal punto di vista strettamente letterale, il modificato art. 83, Tuir, esclude l'applicazione del principio di derivazione rafforzata per le micro-imprese anche laddove le stesse:

- redigessero il bilancio in forma ordinaria o abbreviata (applicando, quindi, interamente i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.), oppure
- decidessero di valutare i crediti, i debiti e i titoli secondo il criterio del costo ammortizzato, pur redigendo il bilancio applicando le semplificazioni per esse previste.

Infatti, la norma fiscale fa riferimento esplicito alle micro-imprese (nell'accezione dimensionale) non tenendo conto della facoltà loro riconosciuta di redigere il bilancio in forma abbreviata o in forma ordinaria.

segue

Si evidenzia quindi una divergenza tra norma civilistica e norma fiscale che impone alle micro-imprese un doppio binario tra bilancio civilistico abbreviato o ordinario (scelto per opzione) e determinazione del reddito fiscale che dovrà basarsi sul principio di derivazione semplice e non rafforzata. In tal modo i costi di gestione aumenteranno e saranno anche più complicati e complessi i controlli da parte dei verificatori fiscali.

Sul punto, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha suggerito, nelle competenti sedi istituzionali, di modificare la norma fiscale per permettere alle micro-imprese che intendono redigere il bilancio abbreviato (o ordinario), comprensivo quindi – ovviamente – della nota integrativa, di applicare, dal punto di vista fiscale, il principio di derivazione rafforzata senza essere costrette ad adottare un complicato e costoso doppio binario.

Il D.M. 3 agosto 2017

Il D.M. 3 agosto 2017 ha modificato ed integrato i due Decreti IAS prima citati al fine di renderli applicabili anche ai soggetti *OIC-adopter*, diversi dalle micro imprese, in attuazione di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 13-bis del d.l. n. 244 del 2016.

Il D.M. 3 agosto 2017 è composto da tre articoli:

- il primo contiene modifiche al D.M. 8 giugno 2011;
- il secondo individua le disposizioni dei due Decreti IAS (D.M. n. 48 del 2009 e D.M. 8 giugno 2011) che sono applicabili ai soggetti *OIC-adopter*, diversi dalle micro imprese;
- il terzo inserisce una clausola di salvaguardia che rende salvi gli effetti sulla determinazione della base imponibile non coerenti con il nuovo decreto, con riferimento ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.M. per i quali sono scaduti già i termini di versamento a saldo delle imposte dirette.

Qualificazione, imputazione temporale e classificazione

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E del 2011, par. 3.2., ha definito i concetti di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio.

Qualificazione → qualificare significa individuare:

- lo schema giuridico – contrattuale cui ricondurre la specifica operazione in base alla rappresentazione in bilancio;
- se l'operazione genera flussi reddituali o patrimoniali;
- se l'operazione non sia rappresentata nel bilancio IAS (ora anche OIC *adopter*), ma possa considerarsi fiscalmente realizzata o meno sotto il profilo giuridico – formale.

segue

Classificazione → classificare significa individuare:

- la specifica tipologia o classe di provento/onere (conto economico) di ciascuna operazione, come qualificata nella rappresentazione IAS (ora anche *OIC adopter*);
- la specifica tipologia o classe di attivo/passivo (stato patrimoniale) di ciascuna operazione, come qualificata nella rappresentazione IAS (ora anche *OIC adopter*) (ad es. classificazione di attività e strumenti finanziari).

Imputazione temporale → imputare sotto il profilo temporale significa individuare:

- la maturazione economica che potrebbe essere diversa da quella giuridico - formale;
- il periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti concorrono a formare la base imponibile.

D.M. 1° aprile 2009, n. 48

Il D.M. 3 agosto 2017 ha stabilito che, anche in riferimento ai soggetti OIC-*adopter*, si applicano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 del D.M. 1° aprile 2009, n. 48 (primo Decreto IAS).

Il comma 1 prevede che:

- ai fini della determinazione del reddito imponibile Ires (Capo II, Sez. I, Tuir), assumono rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS (ed ora anche degli OIC);
- devono intendersi non applicabili le disposizioni dell'art. 109, co. 1 (requisiti di certezza e determinabilità dei componenti reddituali) e comma 2 (determinazione dell'esercizio di competenza).

segue

Il comma 2 dell'art. 2 del D.M. n. 48 del 2009 dispone alcune limitazioni al precedente comma 1 in quanto restano applicabili le disposizioni del Tuir *“che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento”*.

segue

In sintesi, il citato comma 2, come interpretato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E del 2011, afferma che continuano ad applicarsi le disposizioni del Tuir che prevedono:

- limitazioni alla deduzione delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali e immateriali (articoli 102, 102-*bis*, e 103 del Tuir);
- limitazioni alla deducibilità degli oneri di utilità sociale (art. 100, Tuir);
- limiti in materia di svalutazione dei crediti e di accantonamenti per rischi su crediti (art. 106, Tuir);
- limiti alla deducibilità delle spese di rappresentanza (art. 108, Tuir);
- indeducibilità, nella misura del 25%, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (art. 109, co. 5, Tuir).

segue

- divieto di deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati deducibili ai fini dell'Ires (art. 107, co. 4, Tuir);
- ripartizione in più periodi di imposta delle spese relative a più esercizi ai sensi dell'art. 108, co. 1, Tuir, a seguito della nuova formulazione introdotta dall'art. 13-*bis*, d.l. n. 244 del 2016;
- esenzione parziale ("PEX"), nella misura del 95%, delle plusvalenze su azioni o quote di partecipazioni aventi i requisiti previsti dall'art. 87, Tuir;
- esclusione, nella misura del 95%, dei dividendi di cui all'art. 89, Tuir;
- irrilevanza dei maggiori valori iscritti in relazione ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie (art. 85, co. 3, e art. 110, Tuir);
- ripartizione in più periodi d'imposta delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 86, co. 4, Tuir;

segue

- la rilevanza secondo il principio di cassa dei compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'art. 73, co. 1, Tuir (art. 95, co. 5, Tuir);
- la rilevanza secondo il principio di cassa degli utili distribuiti;
- la rilevanza secondo il principio di cassa degli interessi di mora (art. 109, co. 7, Tuir).

segue

Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 2 del D.M. n. 498 del 2009 stabilisce che concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del Tuir, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione dei principi contabili.

In questo modo, anche i componenti positivi imputati a patrimonio assumono rilevanza fiscale e non soltanto i componenti negativi, cui fa espresso riferimento l'art. 109, co. 4, Tuir, così come modificato dall'art. 13-bis, co. 2, lett. d), d.l. n. 244 del 2016.

segue

Per effetto del terzo periodo del comma 2 dell'art. 2 del D.M. n. 48 del 2009 resta ferma l'applicazione delle disposizioni:

- di cui all'art. 109, co. 3, Tuir (ai sensi del quale “ *i ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico*”), con riferimento ai componenti da imputarsi a Conto economico ovvero a patrimonio;
- di cui all'art. 109, co. 4, lett. b), Tuir (secondo cui “*le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi*”).

L'art. 2, co. 3, del D.M. n. 48 del 2009 prevede infine che i limiti di cui all'art. 106, commi 1 e 3, Tuir, non si applicano alle differenze emergenti dalla prima iscrizione dei crediti ivi previsti.

Rapporti tra soggetti OIC *adopter* e soggetti non OIC *adopter*

Nel caso di operazioni tra soggetti OIC *adopter* e soggetti non OIC *adopter*, in base all'art. 3 del D.M. n. 48 del 2009, la rilevazione e il trattamento fiscale di tali operazioni sono determinati per ciascun soggetto in base alla corretta applicazione dei principi contabili di ciascuno.

Ne discende che:

- i soggetti OIC *adopter* applicano il principio di derivazione rafforzata;
- le micro imprese seguono l'impostazione giuridico – formale propria del principio di derivazione semplice.

segue

L'art. 3, co. 1, del D.M. n. 48 del 2009, stabilisce inoltre che il riconoscimento ai fini fiscali dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio adottati in base alla corretta applicazione dei principi contabili IAS (ora anche OIC) non determina, comunque, in capo allo stesso soggetto d'imposta:

- doppia deduzione ovvero nessuna deduzione di componenti negativi;
- doppia tassazione ovvero nessuna tassazione di componenti positivi.

Al riguardo, è opportuno altresì ricordare che, secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa al D.M. 3 agosto 2017, *“il principio di non necessaria simmetria – come già disposto per le operazioni tra soggetti IAS/IFRS per le operazioni rappresentate contabilmente con criteri non omogenei – è stato esteso anche all'ipotesi di operazioni intercorse tra due soggetti Nuovi OIC, qualora i principi contabili consentano di rappresentare le operazioni intercorse tra loro con criteri non omogenei (vedasi, in particolare, l'obbligo/facoltà di applicare il criterio del costo ammortizzato previsto dagli OIC 15 e 19)”*.

segue

Il nuovo D.M. attuativo stabilisce che, come indicato nel comma 4 del D.M. n. 48 del 2009, è applicabile anche il comma 6 dell'art. 89 del Tuir con riferimento agli interessi, dividendi ed altri proventi derivanti da titoli acquisiti, sotto il profilo giuridico, in base ai rapporti di cui all'art. 44, comma 1, Tuir, lettere *g-bis*) (proventi da riporti e pronti contro termine su titoli e valute) e *g-ter*) (proventi dal mutuo di titoli garantito).

segue

Da ultimo, ai soggetti OIC *adopter* si applica anche il comma 3 dell'art. 3 del D.M. n. 48 del 2009 secondo il quale il regime fiscale è individuato in base alla natura giuridica delle operazioni quando:

- oggetto delle operazioni sono le azioni, le quote di partecipazioni ed i titoli simili alle azioni, escluse le azioni proprie e gli altri strumenti rappresentativi del patrimonio;
- si tratta di individuare il soggetto cui spetta l'attribuzione di ritenute o crediti d'imposta

D.M. 8 giugno 2011

Il D.M. 8 giugno 2011 (secondo decreto IAS) è finalizzato a fornire ai soggetti IAS *adopter* ulteriori disposizioni di coordinamento per l'applicazione delle norme del Tuir che regolano la determinazione del reddito imponibile.

Come indicato nella relazione illustrativa, il decreto in oggetto prosegue nel processo di coordinamento iniziato con il D.M. 1° aprile 2009, n. 48 alla luce dei criteri indicati nel comma 60 dell'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, richiamato ora anche dal comma 2 dell'art. 83, Tuir.

segue

Di seguito si riporta l'elenco degli articoli del D.M. 8 giugno 2011, evidenziando quelli che il D.M. 3 agosto 2017 ha ritenuto applicabili ai soggetti OIC *adopter*.

- Art. 1 “*Definizioni e ambito di applicazione*” → Non rilevante ai fini in oggetto;
- Art. 2 “*Prospetto delle altre componenti di conto economico – OCI*” → La parte applicabile riguarda l'IRAP poiché l'art. 2, co. 2, prevede che i componenti fiscalmente rilevanti ai fini IRAP imputati direttamente a patrimonio netto concorrono a formare la base imponibile del tributo regionale al momento dell'imputazione a Conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l'imputazione a conto economico la rilevanza fiscale è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura;

segue

- Art. 3 “*Classificazione degli immobili*” → Per gli immobili di cui al principio contabile OIC 16 la parte applicabile concerne l’art. 3, co. 1, che stabilisce che gli immobili classificati ai sensi del principio contabile si considerano strumentali solo se presentano i requisiti di cui all’art. 43, Tuir. Altrimenti, vanno considerati immobili-patrimonio a cui si applica l’art. 90, Tuir;
- Art. 4 “*Riclassificazione delle attività finanziarie*” → non applicabile;

segue

Art. 5 “*Strumenti finanziari*” → L’art. 5 stabilisce che indipendentemente dalla qualificazione e dalla classificazione adottata in bilancio, si considerano:

- simili alle azioni gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lett. a) del co. 2 dell’art. 44, Tuir, con remunerazione costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;
- simili alle obbligazioni gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lett. c) del co. 2 dell’art. 44, Tuir, e cioè i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli ed i titoli di massa che contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.

Si evidenzia che con il nuovo comma *4-bis* sono stati disciplinati gli effetti fiscali derivanti dalla contabilizzazione con l’applicazione del costo ammortizzato dei finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi “significativamente” diversi a quelli di mercato. In particolare, è stabilito che nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’art. 2359 c.c. assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato.

segue

- Art. 6 *“Operazione con pagamento basato su azioni per servizi forniti da dipendenti”* → non applicabile;
- Art. 7 *“Operazioni di copertura”* → Tale articolo è applicabile quasi integralmente con riferimento ai commi 2 (strumenti finanziari con finalità di copertura), 3 (ipotesi di copertura di flussi finanziari) e 4 (relazione di copertura risultante da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura);
- Art. 8 *“Beni gratuitamente devolvibili”* → non applicabile;
- Art. 9 *“Accantonamenti”* → Tale articolo è applicabile per le passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui all’OIC 31;
- Art. 10 *“Ammortamento beni immateriali a vita utile indefinita”* → non applicabile;
- Art. 11 *“Regole di compatibilità della disciplina del riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili”* → non applicabile;
- Art. 12 *“Decorrenza delle disposizioni del presente decreto”* → non rilevante ai fini in oggetto.

Obbligazioni convertibili

L'art. 2 del D.M. 3 agosto 2017 ha revisionato l'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011, intervenendo in modo significativo per quanto concerne il trattamento fiscale delle obbligazioni convertibili e dei finanziamenti infruttiferi o a tasso significativamente diverso da quello di mercato erogati dai soci.

Come accennato, il D.M. 3 agosto 2017 ha esteso anche ai soggetti OIC *adopter* l'applicazione dell'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011, norma che deroga al criterio di derivazione rafforzata, generalmente previsto dal co. 1-*bis* dell'art. 83, Tuir, con riguardo alla qualificazione fiscale degli strumenti finanziari (emessi o sottoscritti).

Più precisamente, l'estensione dell'art. 5 ai soggetti OIC *adopter* ha determinato che questi ultimi qualifichino fiscalmente uno strumento finanziario come partecipazione o titolo di debito sulla base della disposizione di cui all'art. 44, Tuir.

segue

L'estensione dell'art. 5 ai soggetti OIC *adopter* comporta l'introduzione per tali soggetti di una specifica disciplina fiscale, già applicabile ai soggetti IAS *adopter*, volta a regolamentare il trattamento delle **obbligazioni convertibili**.

Come illustrato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel documento di ricerca del 30 ottobre 2017 ("*La fiscalità delle imprese OIC adopter*"), in caso di emissione di obbligazioni convertibili il contratto tra il soggetto emittente e il soggetto sottoscrittore attribuisce a quest'ultimo la facoltà di convertire l'obbligazione in una partecipazione al capitale dell'emittente. È il contratto a stabilire l'effettiva modalità di esercizio dell'opzione tra cui il rapporto a cui l'obbligazione potrà essere convertita in capitale (c.d. *strike price*).

segue

Per quanto concerne il trattamento contabile di tale strumento, l'OIC 32 chiarisce, nel par. 49, che *“nel caso di un titolo di debito obbligazionario convertibile emesso, l’allocazione del valore del contratto ibrido al contratto primario e al contratto derivato deve avvenire determinando il fair value del contratto primario e attribuendo il valore che residua al contratto derivato”*.

Il valore d’iscrizione del contratto primario (c.d. *straight bond*) sarà determinato dall’attualizzazione al tasso d’interesse di mercato delle future cedole garantite dallo strumento e del suo valore nominale oggetto di rimborso a scadenza.

Nel caso di obbligazioni convertibili il tasso di mercato preso a riferimento non potrà che risultare superiore al nominale. Ciò in quanto il tasso di mercato è rappresentato dal tasso d’interesse riconosciuto da titoli di credito con caratteristiche simili a quelle dell’obbligazione convertibile, ma che non incorporano l’opzione di conversione.

segue

Il minore tasso d'interesse garantito dall'obbligazione convertibile è, pertanto, fisiologico in quanto ricomprende un'implicita remunerazione che il sottoscrittore riconosce all'emittente dello strumento a titolo di premio per la fruizione dell'opzione di conversione.

Lo strumento finanziario derivato è iscritto per il soggetto emittente in una riserva di patrimonio netto e per il soggetto sottoscrittore come derivato nell'attivo dello stato patrimoniale.

segue

L'OIC 19 prevede, inoltre, che la componente relativa allo *straight bond* sia valutata secondo il criterio del costo ammortizzato. Ciò implica che negli esercizi successivi a quello di rilevazione iniziale si verificherà un graduale riallineamento del valore d'iscrizione contabile dell'obbligazione con il suo valore nominale; tale effetto è determinato dalla contabilizzazione di interessi calcolati sulla base del tasso di rendimento effettivo che risulta superiore al tasso di interesse nominale previsto dallo strumento. È proprio la differenza tra interessi maturati e interessi riconosciuti contrattualmente che si cumula sul valore del debito fino a che questo raggiunge il suo valore nominale.

segue

Premesso il trattamento contabile delle obbligazioni convertibili, è possibile comprendere il relativo trattamento fiscale disciplinato dal comma 4 dell'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011, così come modificato dal D.M. 3 agosto 2017.

La disposizione richiamata prevede testualmente che *“Nell'ipotesi di mancato esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale, le riserve iscritte in bilancio a fronte delle relative assegnazioni concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura in cui le predette assegnazioni hanno generato componenti negativi che hanno assunto rilievo fiscale; parimenti, in capo al detentore di tali diritti, è ammesso in deduzione l'importo corrispondente ai maggiori interessi attivi contabilizzati e assoggettati a tassazione per effetto dello scorporo e della rilevazione contabile dei diritti stessi”*.

segue

In sostanza, indirettamente la predetta previsione stabilisce, in prima analisi, l'applicazione della derivazione rafforzata alla fattispecie. Ciò comporta che il soggetto emittente l'obbligazione potrà dedurre gli interessi contabilizzati che, come visto, risultano superiori a quelli nominali e, in modo speculare, il soggetto sottoscrittore dello strumento dovrà considerare imponibili gli interessi attivi contabilizzati, superiori a quelli nominali.

Tuttavia, in caso di mancata conversione dell'obbligazione, il comma 4 dell'articolo 5 deroga alla rilevanza fiscale della rappresentazione contabile; in particolare, è previsto il *recapture* del maggior ammontare dedotto di interessi passivi (rispetto a quelli negoziali) da parte del soggetto emittente, da effettuarsi mediante una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.

segue

Il D.M. del 3 agosto 2017, oltre ad estendere tale disposizione ai soggetti OIC *adopter*, interviene altresì a colmare una “lacuna” del medesimo comma 4 che, nella precedente versione, stabiliva, in caso di mancato esercizio dell’opzione, l’imponibilità in capo all’emittente dei maggiori interessi dedotti, ma nulla prevedeva in merito alla deducibilità dei maggiori interessi attivi assoggettati ad imposizione in capo al sottoscrittore, al ricorrere del medesimo presupposto.

Tale asimmetria è stata eliminata laddove l’attuale versione della disposizione prevede che in caso di mancato esercizio dell’opzione *“parimenti, in capo al detentore di tali diritti, è ammesso in deduzione l’importo corrispondente ai maggiori interessi attivi contabilizzati e assoggettati a tassazione per effetto dello scorporo e della rilevazione contabile dei diritti stessi”*.

Il novellato comma 4 prevede che, in ogni caso, tale meccanismo di *recapture* non trova applicazione nella misura in cui il contribuente abbia iscritto un derivato *ex art. 112 TUIR*, comportamento generalmente utilizzato nella prassi. In tal caso, infatti, l’asimmetria è corretta in via automatica dalla svalutazione fiscalmente rilevante del derivato iscritto in bilancio.

Finanziamenti infruttiferi o a tasso significativamente diverso da quello di mercato erogati dai soci

Il d.lgs. n. 139 del 2015 ha introdotto, tra l'altro, il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti. Infatti, a seguito delle modifiche apportate ai criteri di valutazione civilistici, l'art. 2426, co. 1, punto 8), c.c., prevede ora che: *"... i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale ..."*. Il costo ammortizzato e l'attualizzazione possono non trovare applicazione qualora gli effetti siano irrilevanti (art. 2423, co. 4, c.c.).

Le casistiche interessate dal criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione riguardano, per le società tenute alla predisposizione del bilancio nella forma ordinaria, ad esempio, la concessione di crediti o assunzione di debiti finanziari a condizioni diverse da quelle di mercato con scadenza superiore a 12 mesi, la concessione di crediti o assunzione di debiti finanziari a condizioni diverse da quelle di mercato con scadenza superiore a 12 mesi, l'erogazione di finanziamenti infruttiferi tra socio e società.

segue

In merito alla contabilizzazione dei debiti ed in particolare dei finanziamenti infruttiferi e fruttiferi tra socio e società ovvero *intercompany*, l'applicazione del nuovo criterio comporta rilevanti novità.

Il nuovo principio contabile OIC 19 nell'illustrare l'applicazione operativa del nuovo punto 8) del primo comma dell'art. 2426 c.c. prevede che i debiti, siano essi finanziari che operativi, debbano essere rilevati, per la prima volta, al valore nominale e valutati al costo ammortizzato:

- in assenza di attualizzazione o
- in presenza di attualizzazione,

salvo le deroghe espressamente previste che consentono di non applicare il nuovo criterio:

- per i debiti con scadenza inferiore a 12 mesi;
- per i debiti con scadenza superiore ai 12 mesi quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

segue

In assenza di attualizzazione, il valore di iscrizione iniziale di un debito è rappresentato dal suo valore nominale, al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che lo ha generato.

In presenza di attualizzazione (ovvero al fine di tener conto del “fattore temporale” per la valutazione di un debito), deve essere confrontato il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali con il tasso di interesse di mercato.

In questo caso, difatti, qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato (caso tipico dei finanziamenti infruttiferi), il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito.

segue

Calcolato il valore iniziale di iscrizione a seguito dell'attualizzazione e solo in presenza di costi di transazione, occorre calcolare il tasso di interesse effettivo (determinato tenendo conto di tutti i flussi finanziari previsti sino a scadenza del debito al tasso di mercato) per l'iscrizione degli oneri finanziari che non sono più iscritti sulla base dell'interesse nominale (interesse contrattuale). In assenza dei costi di transazione non è necessario calcolare il tasso di interesse effettivo in quanto esso coincide con il tasso di interesse di mercato.

Determinata la differenza di attualizzazione ovvero la differenza tra il valore di iscrizione iniziale del debito ed il suo valore a termine, essa dovrà essere contabilizzata a conto economico tra i proventi e gli oneri finanziari salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura.

segue

Pertanto, se a seguito di specifica e richiesta valutazione delle circostanze che caratterizzano l'operazione posta in essere, ovvero se dalle evidenze disponibili quali per esempio: verbali del Consiglio di amministrazione, struttura del Gruppo, situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'impresa o del Gruppo di appartenenza, elementi contrattuali dell'operazione ecc. dovesse emergere che la natura della transazione rappresenta un rafforzamento patrimoniale della società finanziata, si origina una situazione molto particolare.

Infatti, in questo caso:

- il socio ovvero la società erogante il finanziamento, a fronte di proventi finanziari figurativi calcolati al tasso di interesse effettivo ovvero al tasso di mercato, che mai riceverà, dovrà iscrivere un maggior valore della partecipazione;
- la società partecipata ovvero la società beneficiaria del finanziamento, a fronte di oneri finanziari figurativi calcolati al tasso di interesse effettivo ovvero al tasso di mercato, che mai pagherà, dovrà iscrivere apposita riserva di patrimonio netto.

segue

Per quanto riguarda gli effetti fiscali generati dalle rilevazioni contabili illustrate, è necessario fare riferimento alle novità introdotte dal D.M. 3 agosto 2017.

Infatti, con riferimento ai finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi significativamente diversi da quelli di mercato il D.M. 3 agosto 2017 ha aggiunto il comma 4-*bis* all'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011 stabilendo che *“Nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato”*.

Il nuovo comma 4-*bis* è volto a sterilizzare, ai fini fiscali, gli effetti derivanti dalla contabilizzazione, con l'applicazione del criterio del costo ammortizzato, dei predetti finanziamenti quando la natura della transazione rappresenta un rafforzamento patrimoniale della società finanziata.

segue

Pertanto, non trova applicazione il principio di derivazione rafforzata, ma assumono rilevanza fiscale le risultanze giuridico formali inerenti al contratto tra le parti. Ne consegue che non assumono rilevanza fiscale:

- per la società partecipata:
 - ❖ la specifica riserva iscritta nel patrimonio netto quale differenza tra debito ed introito finanziario per aver ottenuto un finanziamento quale rafforzamento patrimoniale (*per deemed contribution*);
 - ❖ i maggiori oneri finanziari rilevati a conto economico (oneri finanziari figurativi) calcolati al tasso di interesse effettivo ovvero di mercato rispetto a quelli desumibili dal contratto di finanziamento;
- per la società partecipante:
 - ❖ l'incremento del costo fiscale della partecipazione nella partecipata per aver erogato un finanziamento quale rafforzamento patrimoniale;
 - ❖ i maggiori proventi finanziari rilevati a conto economico (proventi finanziari figurativi) calcolati al tasso di interesse effettivo ovvero di mercato rispetto a quelli desumibili dal contratto di finanziamento.

segue

Resta ferma, come indicato nella relazione illustrativa al D.M. 3 agosto 2017, la rilevanza fiscale di tutte le ipotesi in cui l'applicazione del criterio del costo ammortizzato non determina la rilevazione di componenti nello stato patrimoniale ovvero quando la natura della transazione non rappresenta un rafforzamento patrimoniale della società finanziata e, pertanto, anche nel caso in cui il procedimento di attualizzazione e, quindi, il confronto tra il tasso di interesse effettivo o di mercato ed il tasso contrattuale comporti l'emersione di una differenza positiva o negativa (*day one loss/profit*) da imputare a conto economico (ciò si verifica, ad esempio, per il finanziamento che non sia stato erogato dal socio a titolo di rafforzamento patrimoniale della controllata, bensì per coprire esigenze finanziarie specifiche e temporanee).

segue

Inoltre, come rilevato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il nuovo comma *4-bis* dell'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011, nel fare specifico ed esclusivo riferimento alle operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile, lascia aperti alcuni dubbi interpretativi in presenza:

- della mancanza del controllo da parte della società finanziatrice;
- di un rapporto di controllo che si è modificato (acquisito o perso) nel corso dell'esercizio;
- di soci persone fisiche.

segue

Tabella riassuntiva

Voce di bilancio	Ante d.lgs. n. 139 del 2015	Post d.lgs. n. 139 del 2015	Effetti fiscali
Finanziamento infruttifero durata > 12 mesi a Partecipata (*)	Registrazione del credito e dell'esborso finanziario in contropartita al valore nominale	Registrazione del credito al netto dei proventi finanziari figurativi al tasso di interesse effettivo ovvero di mercato. Rilevazione della differenza tra credito ed esborso finanziario quale incremento del costo della partecipazione per aver erogato finanziamento quale rafforzamento patrimoniale. Rilevazione dei proventi finanziari figurativi al tasso di interesse effettivo ovvero di mercato per singolo periodo di riferimento nel tempo.	IRES: sterilizzazione degli effetti – NO derivazione rafforzata – Doppio binario civilistico e fiscale IRAP: nessun effetto
Finanziamento infruttifero durata > 12 mesi da Partecipante (*)	Registrazione del debito e dell'introito finanziario in contropartita al valore nominale	Registrazione del debito al netto degli oneri finanziari figurativi al tasso di interesse effettivo ovvero di mercato. Rilevazione della differenza tra debito ed introito finanziario quale incremento di specifica riserva del patrimonio netto per aver ottenuto finanziamento quale rafforzamento patrimoniale (<i>per demeed contribution</i>). Rilevazione degli oneri finanziari figurativi al tasso di interesse effettivo ovvero di mercato per singolo periodo di riferimento nel tempo.	IRES: sterilizzazione degli effetti – NO derivazione rafforzata – Doppio binario civilistico e fiscale IRAP: nessun effetto

(*) Finanziamento da partecipante a partecipata la cui natura rappresenta un rafforzamento patrimoniale per la partecipata

Il D.M. 10 gennaio 2018

In data 10 gennaio 2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato, in attuazione dell'art. 13-*bis*, co. 11, d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, conv. con modif. dalla l. 27 febbraio 2017, n. 19, un decreto che, facendo seguito al D.M. 3 agosto 2017, reca disposizioni di revisione del D.M. 8 giugno 2011 (“secondo Decreto IAS”).

Come sottolineato all'interno della Relazione illustrativa, *“il presente decreto interviene (...) in quanto diretto a regolare fattispecie (lo scorporo degli strumenti finanziari derivati) che hanno richiesto ulteriori e più approfondite riflessioni rispetto a quelle che hanno preceduto l'emanazione del D.M. 3 agosto 2017(...)”*.

Finalità del D.M. 10 gennaio 2018

Il D.M. in argomento interviene a chiarire, tanto per i soggetti *IAS/IFRS adopter*, quanto per i soggetti ITA GAAP, diversi dalle microimprese, se la separazione contabile degli strumenti finanziari derivati incorporati abbia rilevanza generale anche ai fini Ires, in virtù del principio di derivazione rafforzata, ovvero, se quelli incorporati in altri titoli o strumenti finanziari di cui all'art. 44, Tuir, continuino ad essere gestiti in doppio binario trovando applicazione l'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011.

Il contenuto del D.M. 10 gennaio 2018

La fattispecie tipica cui è riferibile il chiarimento interpretativo contenuto nel D.M. in esame è quella delle obbligazioni convertibili da scomporre tra la componente riferibile all'opzione di conversione (warrant) e quella riferibile all'obbligazione priva di tale opzione.

Più precisamente, il dubbio concerneva la possibilità di applicare il principio di derivazione rafforzata alla scomposizione contabile assumendo, quindi, che il derivato scorporato fosse assoggettato alla disciplina sui derivati ai sensi dell'art. 112, Tuir, come se fosse giuridicamente autonomo rispetto al contratto sottostante.

segue

Ebbene, l'art. 1, co. 1, del D.M. in esame, aggiungendo un nuovo comma 3-bis all'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011, assegna riconoscimento fiscale all'eventuale scorporo contabile degli strumenti finanziari simili alle obbligazioni, come individuati dalla lett. c) del comma 2 dell'art. 44, Tuir, prevalendo, pertanto, la derivazione rafforzata.

Tuttavia, la nuova disposizione subordina, in ogni caso, tale riconoscimento fiscale alla condizione che nessuno degli strumenti finanziari derivanti dallo scorporo integri uno strumento simile alle azioni a norma della lett. a) del comma 2 dell'art. 44, Tuir. Infatti, laddove uno degli strumenti finanziari presenti i requisiti per essere considerato uno strumento simile alle azioni, lo scorporo contabile effettuato non assumerà rilievo fiscale, con la conseguenza che, ai fini fiscali, sarà necessario considerare lo strumento nella sua interezza giuridica.

segue

Tale scelta viene giustificata, all'interno della Relazione illustrativa, perché volta a *“salvaguardare i principi che presiedono la tassazione/esenzione sanciti dalla Riforma del TUIR del 2003 e, quindi, non si è inciso sul perimetro degli strumenti finanziari nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 87 e 89 del testo unico (pex ed esclusione dei dividendi)”*.

segue

Al fine di verificare se l'eventuale derivato scorporato in bilancio assuma rilevanza fiscale (in termini di classificazione e qualificazione) è necessario, secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa al D.M. 10 gennaio 2018, il seguente *test*:

- verificare se lo strumento finanziario considerato presenti:
 - a) i requisiti di cui alla lett. a) del co. 2 dell'art. 44, Tuir (strumento simile alle azioni);
 - b) i requisiti di cui alla lett. c) del co. 2 dell'art. 44, Tuir (strumento simile alle obbligazioni);
- nell'ipotesi di cui *sub a)* lo scorporo del derivato eventualmente effettuato in bilancio non può mai assumere rilevanza fiscale e, quindi, ai soli fini fiscali, lo strumento finanziario complessivamente considerato sarà trattato come strumento simile alle azioni;

segue

- nell'ipotesi di cui *sub b)*:
 - lo scorporo del derivato eventualmente effettuato in bilancio assume rilevanza fiscale, a condizione che nessuno degli strumenti finanziari risultante dallo scorporo presenti i requisiti di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 44, Tuir (strumento finanziario simile alle azioni);
 - viceversa, nel caso in cui uno degli strumenti finanziari risultanti dallo scorporo presenti i requisiti di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 44, Tuir (strumento finanziario simile alle azioni), lo scorporo del derivato eventualmente effettuato in bilancio non può mai assumere rilevanza fiscale e, quindi, ai soli fini fiscali, lo strumento finanziario complessivamente considerato sarà trattato come strumento simile alle obbligazioni.

segue

In ogni caso, l'art. 2 fa salvi i comportamenti adottati nei periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del D.M. 10 gennaio 2018, i cui termini per il versamento delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente a detta data.

Gli altri D.M. del 10 gennaio 2018 (cenni)

Sempre il 10 gennaio 2018 il MEF ha pubblicato, oltre al provvedimento già analizzato, due D.M. che contengono disposizioni di coordinamento della normativa fiscale con i principi contabili internazionali.

Più in particolare, un D.M. reca disposizioni di coordinamento fiscale delle basi imponibili IRES e IRAP rispetto al principio contabile internazionale IFRS 9.

L'altro D.M., invece, contiene disposizioni di coordinamento delle norme fiscali in materia di IRES e IRAP con il principio contabile internazionale *“IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti”*, adottato con Reg. UE 2016/1905.

segue

L'IFRS 9, in tema di strumenti finanziari, è applicabile a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2018 o da data successiva”.

Il D.M. chiarisce che “si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione”.

Con la locuzione “attività possedute per la negoziazione” si intendono quelle attività acquisite al fine di essere vendute o riacquistate a breve o che, al momento della rilevazione iniziale, sono parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti insieme e per i quali è provato l'esistenza di una strategia volta all'ottenimento di un utile nel breve periodo.

Da un punto di vista fiscale la distinzione è fondamentale sia con riferimento alle azioni e titoli simili, in quanto, se non “immobilizzati”, gli utili, le plus e le minus concorrono integralmente alla formazione del reddito, sia con riferimento alle obbligazioni e titoli simili, perché, in questo caso, le plus e le minus rilevano solo se imputate a conto economico.

segue

Il D.M. disciplina anche le modalità di riclassificazione delle attività a seguito della modifica del modello di *business* che comporti anche un mutamento di regime fiscale: in questo caso il valore dell'attività finanziaria al momento del cambio di regime assume rilevanza fiscale con le regole applicabili prima della riclassificazione.

Il passaggio ad un diverso regime fiscale si verifica anche nelle ipotesi in cui le disposizioni che trovano applicazione in relazione alla nuova classificazione contabile degli strumenti finanziari comportino l'immediata rilevanza ai fini della formazione delle basi imponibili IRES ed IRAP dei componenti di valutazione rispetto all'ipotesi in cui le norme fiscali, applicabili alle precedenti rappresentazioni di bilancio, avessero sospeso la rilevanza dei medesimi componenti fino al momento di cancellazione dal bilancio dei relativi strumenti finanziari.

segue

Ciò accade, ad esempio, nel caso di un'obbligazione proveniente dalla categoria FVTOCI (*fair value through other comprehensive income*) che è riclassificata nella categoria FVTPL (*fair value through profit or loss*): in tale ipotesi i plusvalori e minusvalori latenti, rilevati medio tempore nelle altre componenti di conto economico e imputati nella relativa riserva di stato patrimoniale, concorrono alla formazione dell'IRES nel periodo d'imposta in cui avviene la riclassificazione, poiché le norme del TUIR non richiedono ulteriori requisiti rispetto alla rilevazione in bilancio di componenti di reddito.

segue

Per quanto concerne l'IFRS 15 *“Ricavi provenienti da contratti con i clienti”*, il terzo D.M. 10 gennaio 2018 precisa che:

- i costi incrementali sostenuti per l'ottenimento del contratto nonché per l'adempimento dello stesso sono ammortizzabili in base alle quote imputate al conto economico;
- i costi sostenuti per penali legali e contrattuali saranno deducibili nell'esercizio in cui diventi certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare delle citate penali;
- gli importi conteggiati in previsione di resi sono equiparati fiscalmente ad accantonamenti a fondi.

Decorrenza e regime transitorio

In forza dell'art. 12, co. 1, d.lgs. n. 139 del 2015, i soggetti che redigono il bilancio secondo le norme del c.c. devono applicare le novità di carattere contabile introdotte dal predetto d.lgs. e dai principi contabili rivisitati a partire dal primo esercizio che abbia avuto inizio il 1° gennaio 2016 o successivamente.

Secondo quanto previsto dal punto 17 dell'OIC 29, tali novità devono trovare applicazione retroattiva: i nuovi principi devono trovare applicazione anche con riferimento ad operazioni iniziate prima del 2016 ma che non abbiano ancora esaurito i propri effetti nei bilanci precedenti a quello di prima applicazione.

Regime transitorio

A parziale deroga del criterio di retroattività appena citato, il comma 2 dell'art. 12, d.lgs. n. 139 del 2015, ha previsto un particolare regime transitorio volto a regolare l'applicazione dei nuovi principi contabili in determinate situazioni.

In particolare, è stato stabilito che l'applicazione retroattiva del nuovo *set* di regole contabili non debba essere obbligatoriamente applicata con riferimento:

- al criterio del costo ammortizzato di cui all'art. 2426 c.c. per la rilevazione in bilancio dei titoli di debito e dei crediti e debiti,
- alle nuove regole, stabilite dal medesimo art. del c.c., relative all'ammortamento dell'avviamento iscritto in stato patrimoniale.

segue

Le imprese che vorranno avvalersi di tale facoltà, quindi, continueranno a rilevare tali elementi patrimoniali, come anche le relative componenti reddituali di conto economico, in conformità con quanto sancivano il c.c. e i principi contabili nazionali antecedentemente alle innovazioni apportate dal d.lgs. n. 139 del 2015 e potranno applicare le nuove regole solamente ai crediti, debiti, titoli di debito e avviamenti generatisi negli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2016 in poi.

Secondo quanto stabiliti dai principi OIC 15, 19, 20 e 24, tuttavia, qualora non venga esercitata dall'impresa la facoltà di optare per la norma del citato comma 2, la stessa impresa dovrà applicare retroattivamente le nuove regole contabili a tutte le operazioni pregresse, senza possibilità di attuare una deroga "parziale" e contabilizzare in maniera diversa alcune delle operazioni pregresse dello stesso genere.